

D.R. n. 1313

IL RETTORE

- VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”*;
- VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240, *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2012, ed in particolare, l’art. 26 lettera K, contenente disposizioni sul patrocinio legale;
- VISTO il R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, *“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”*, convertito in Legge 22.01.1934, n.36;
- VISTO l’art. 23 della nuova Legge professionale 31.12.2012, n. 247, *“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.15 del 18.01.2013, in vigore a decorrere dal 02.02.2013 che, nel sostituire la precedente Legge professionale, ha sancito, tra l’altro, il diritto degli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici ad un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
- VISTE le nuove tabelle allegate al recente D.M. 10.03.2014, n. 55 (pubblicato in G.U. n.77 del 02.04.2014) che ha regolamentato la rideterminazione dei parametri professionali forensi;
- VISTA la Legge 27.12.2013, n. 147 e specificatamente l’art. 1, co. 457 che ha introdotto a decorrere dal 01.01.2014 una decurtazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati erariali e agli avvocati pubblici dipendenti degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, comma abrogato dal successivo D.L. 24.06.2014, n. 90, art. 9, comma 2;
- VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n.114 e specificatamente l’art.9 *“Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”*;
- VISTO il CCNL 2006/2009 – Comparto Università, ed, in particolare, l’art. 71;
- VISTO il CCNL della Dirigenza 2002/2005 ed, in particolare, l’art. 26;
- ATTESO il mutare dei presupposti normativi che avevano informato il precedente Regolamento Compensi emanato con D.R. n. 3452 del 01.04.2005;
- RITENUTO pertanto, necessario adottare il Regolamento dei compensi professionali spettanti ai legali di Ateneo in modo da allinearli alla nuova disciplina normativa;
- VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.03.2017/**04.04.2017**, relativa all’approvazione, in via definitiva, del Regolamento dei compensi professionali spettanti ai legali di Ateneo;

DECRETA

È emanato il Regolamento dei compensi professionali spettanti ai legali di Ateneo, nella formulazione di seguito riportata.

Il presente Decreto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente, sul Bollettino di Ateneo.

Regolamento dei compensi professionali spettanti ai legali di Ateneo

Art.1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo *status* degli Avvocati, nonché i presupposti, la quantificazione ed i criteri di riparto dei compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura di Ateneo (d'ora innanzi "Avvocati"), iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, in osservanza dell'art.23 della L.n.247/2012, dell'art.9 del D.L.n.90/2014, convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014, nonché del D.M. n.55 del 10 marzo 2014.

Art. 2

Status giuridico degli Avvocati di Ateneo

1. Gli Avvocati rivestono il duplice stato di dipendenti dell'Università degli Studi di Bari e di professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Essi, pertanto, sono soggetti sia alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sia, in quanto avvocati, alla disciplina sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 31 dicembre 2012 n. 247.

2. Lo *status* di Avvocato di Ateneo si consegue, previa autorizzazione del Rettore, con la deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che autorizza l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo e con la decorrenza ivi stabilita. Tale *status* si intende rivestito dagli Avvocati che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risultano già iscritti in detto Elenco Speciale.

3. La cessazione dello *status* di Avvocato di Ateneo è dichiarata con atto del Rettore, sentito il Direttore Generale, in ragione di una delle seguenti cause:

- a) Mobilità volontaria dell'Avvocato di Ateneo verso altro ufficio della stessa amministrazione o di altro ente pubblico;
- b) Collocamento in aspettativa, richiesto per i casi di assunzione presso altra pubblica amministrazione o soggetto privato, oppure per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova;
- c) Trasferimento dell'Avvocato ad altro Ufficio per motivi disciplinari;
- d) Cancellazione dall'elenco speciale disposta dal competente Consiglio dell'Ordine per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge;
- e) Tutte le altre ipotesi in cui la legge prevede l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici Uffici.

4. Nei casi indicati alle lettere a, b, c ed e del comma precedente, sarà cura del Direttore generale trasmettere il provvedimento di cessazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 3

Funzioni degli Avvocati di Ateneo

1. Gli Avvocati di Ateneo svolgono le seguenti funzioni:
 - Attività contenziosa: nell'ambito di detta attività gli Avvocati provvedono alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Università degli Studi di Bari, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Università stessa, sia in sede giudiziale dinanzi a tutte le magistrature di ogni ordine e grado nonché ad eventuali collegi arbitrali, che stragiudiziale;
 - Attività consultiva: viene prestata dagli Avvocati in favore delle strutture anche amministrative nonché degli organi di Ateneo per particolari e/o complesse questioni di natura legale.
2. Gli Avvocati svolgono la loro attività in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni assegnate, nonché del codice deontologico professionale.
3. Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, conferisce, con proprio provvedimento, incarico di difesa, nonché procura alle liti agli Avvocati, affinché gli stessi rappresentino e difendano l'Ateneo ai sensi dell'art.26, comma 2, lett. K del vigente Statuto.

Art. 4

Assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

Il Coordinatore dell'Avvocatura assegna, anche attraverso sistemi informatici, a ciascun Avvocato gli affari consultivi e contenziosi, secondo principi di parità di trattamento, equa ripartizione dei carichi di lavoro e specializzazione professionale, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di deontologia professionale.

Art.5

Compensi professionali

1. Gli Avvocati hanno diritto a percepire i compensi professionali di cui all'art.9 del D.L. 24.06.2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n.114, nella misura e con le modalità di seguito stabilite:
 - 1) in caso di sentenza favorevole, in cui è prevista la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, agli Avvocati è corrisposto il 65% delle somme recuperate. Il restante 35% sarà così ripartito:
 - a) il 25 % confluirà in un apposito fondo destinato a finanziare, in quota parte, il capitolo destinato al pagamento dei compensi maturati in caso di sentenze favorevoli che prevedono la compensazione delle spese di giudizio, di cui al successivo punto 2. Qualora detto fondo non risulti capiente, le somme spettanti agli Avvocati, a titolo di compensi professionali, saranno attinte dal Bilancio di Ateneo e l'eccedenza in negativo sarà riportata sull'esercizio finanziario successivo;
 - b) il residuo 10% sarà trattenuto dall'Amministrazione universitaria a titolo di spese generali.
 - 2) in caso di sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese, i compensi sono corrisposti nella misura del 60% di quelli previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014.
2. Sono provvedimenti favorevoli all'Università i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, le conciliazioni giudiziali, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza o l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole all'Università.

3. Per l'attività stragiudiziale e per le transazioni stragiudiziali, agli Avvocati spettano i compensi professionali, limitatamente ai casi in cui le relative spese cedano a totale carico della controparte e senza alcun onere per l'Ateneo.

4. I compensi professionali sono suddivisi tra tutti gli Avvocati, tenuto conto del rendimento individuale, di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014 e s.m.i., secondo i seguenti criteri di riparto:

- a) all'avvocato costituito nel giudizio conclusosi con pronuncia favorevole spetta il 10% del compenso, a titolo di rendimento individuale;
- b) in caso di difesa congiunta, la ridetta percentuale sarà divisa tra i difensori in parti uguali;
- c) al Coordinatore dell'Avvocatura spetta il 10% del compenso, ove non costituito in giudizio; ove costituito, detta percentuale del 10% confluisce nella somma di cui alla successiva lett. d);
- d) agli avvocati (compreso l'avvocato/i costituito/i e il Coordinatore) spetta il 70 % del compenso, ovvero l'80% nel caso in cui il Coordinatore risulti costituito in giudizio, da suddividere in parti uguali;
- f) il residuo 10% sarà trattenuto dall'Amministrazione universitaria a titolo di spese generali.

5. Detti compensi, ai sensi dell'art.9 del DL 90/2014, saranno corrisposti, previa verifica da parte del Coordinatore del rendimento individuale, da valutarsi sulla base dei seguenti criteri:

- a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva anche con riguardo alle esigenze manifestate dalle strutture richiedenti;
- c) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

Nella valutazione del rendimento il Coordinatore dovrà altresì tener conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun avvocato, avendo, in particolare, riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed alla attività complessivamente svolta.

6. I compensi professionali di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun Avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo annuo.

7. Ai fini della verifica del raggiungimento del limite di cui al precedente comma 6), la Direzione Risorse Finanziarie dovrà operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno a titolo di trattamento economico complessivo lordo. Le somme eccedenti saranno acquisite al Bilancio dell'Università.

Art. 6

Tasse e contribuzione previdenziale

1. I compensi percepiti dagli Avvocati hanno, ai sensi dell'art.23 della Legge 247/2012, natura di corrispettivo per attività professionale e sono assimilati alla retribuzione ai soli fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale per le quote a carico dei lavoratori dipendenti, nonché delle ritenute fiscali.

2. I compensi professionali di cui all'art.2, ai sensi dell'art.1, comma 208 della Legge 23.12.2005, n.266, sono corrisposti agli Avvocati al lordo delle ritenute a carico degli stessi, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, salva l'IRAP.

Art. 7

Modalità di corresponsione dei compensi professionali

1. L'Avvocatura, ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, predispone apposita notula di liquidazione sottoscritta dal Coordinatore e dagli Avvocati, in cui sono indicati gli elementi identificativi

della controversia e/o dei conseguenti atti di definizione favorevoli all'Università, di cui ai commi 1,2 e 3 del precedente articolo 3.

2. La Direzione Risorse Finanziarie provvederà, nei successivi 60 giorni dalla trasmissione della notula a cura del Coordinatore, alla relativa liquidazione, previa autorizzazione del Direttore Generale.

Art. 8

Oneri connessi all'iscrizione all'Albo Copertura assicurativa e iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli Avvocati degli enti pubblici nonché dell'obbligo di copertura assicurativa previsto dall'art.12 e ss. della nuova Legge professionale (L.247/12), l'Università garantisce agli Avvocati la copertura assicurativa per l'attività professionale, adeguata alla specifica attività svolta da ciascuno di essi, con oneri a carico dell'Ateneo.

2. Gli oneri relativi all'iscrizione degli Avvocati all'Elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati di Bari, nonché le spese relative al mantenimento della stessa, sono a carico dell'Università.

Art. 9

Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali

Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati interni sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni normative nazionali e regolamentati vigenti in tema di trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10

Norma finale

I compensi maturati dopo l'entrata in vigore del DL. 90/2014 e s.m.i. e non ancora corrisposti saranno ripartiti, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, tra gli Avvocati che risultano iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Bari, alla data del deposito del provvedimento favorevole.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari emanate dall'Università di Bari, in merito alla erogazione dei compensi agli Avvocati interni.

Esso entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web dell'Università.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.

Bari, 19.04.2017

IL RETTORE

F.to prof. Antonio Felice Uricchio